

Iniziativa per l'autodeterminazione. Sinossi dei testi costituzionali (modifiche in giallo)

Costituzione federale

Art. 5 Stato di diritto

- ¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
- ² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
- ³ Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
- ⁴ La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero

- ¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.
- ² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
- ³ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Iniziativa per l'autodeterminazione

Art. 5 Stato di diritto

- ¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. **La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.**
- ² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
- ³ Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
- ⁴ La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. **La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.**

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero

- ¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.
- ² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.
- ³ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Art. 56a Obblighi di diritto internazionale

- ¹ La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.
- ² In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.
- ³ Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e **i trattati internazionali il cui decreto d'approvazione sia stato assoggettato a referendum** sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 197 n. 12

12. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.